

(N. 2708)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952*  
(V. Stampato N. 520-164) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, concernente aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli Uffici del lavoro che debbono provvedere alla spesa di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcea dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO  
8 OTTOBRE 1947, N. 1055

*Aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigrati all'estero.*

Art. 1.

Per il pagamento di spese inerenti al reclutamento, all'avviamento ed all'assistenza dei lavoratori emigranti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre aperture di credito, di importo non superiore a lire 50.000.000 a favore dei dirigenti degli uffici del lavoro aventi funzioni di Centri nazionali di raccolta degli emigranti o che abbiano sede in capoluoghi di provincia a larga corrente migratoria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.